

Bruxelles, 2 giugno 2026
(OR. fr)

9909/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0133 (NLE)

AELE 32
CH 18
AGRILEG 142
VETER 82
AGRI 440

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	1° giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 259 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 259 final.

All.: COM(2026) 259 final



Bruxelles, 1.6.2026
COM(2026) 259 final

2026/0133 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in riferimento alle modifiche dell'allegato 11 dell'accordo, relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo") mira a consolidare le relazioni di libero scambio tra le parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

2.2. Il Comitato misto veterinario

Il Comitato misto veterinario è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'allegato 11 dell'accordo. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'accordo, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

2.3. L'atto previsto del Comitato misto veterinario

In occasione della sua prossima riunione, il Comitato misto veterinario è chiamato ad adottare una decisione che modifica le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 per tenere conto dell'evoluzione normativa di entrambe le parti e mantenere condizioni di circolazione degli animali e dei prodotti di origine animale uguali a quelle vigenti tra gli Stati membri dell'Unione.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'obiettivo della proposta di decisione del Comitato misto veterinario è agevolare ulteriormente gli scambi di prodotti di origine animale tra l'Unione e la Svizzera adeguando l'allegato all'evoluzione delle legislazioni e dei sistemi di controllo dell'Unione e della Svizzera in materia di sanità animale e riconoscendone l'equivalenza.

Gli adeguamenti proposti mirano ad aggiornare i riferimenti normativi dell'Unione e della Svizzera per ricomprendervi tutte le malattie degli animali. Mirano in particolare a migliorare la gestione delle malattie transfrontaliere, consentendo un rapido adeguamento dello status per quanto riguarda le malattie degli animali.

Il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali si è inoltre evoluto. Al fine di agevolare la cooperazione amministrativa tra l'Unione e la Svizzera e garantire la fluidità degli scambi di informazioni sui controlli ufficiali, la Svizzera dovrebbe essere pienamente integrata in tutti gli elementi del nuovo sistema dell'Unione.

Infine, per contrastare la resistenza agli antimicrobici, l'Unione ha stabilito restrizioni all'uso di medicinali antimicrobici negli animali d'allevamento e nuovi requisiti per i controlli delle importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, imponendo l'uso di certificati ufficiali aggiornati comprendenti un attestato di conformità firmato dalle autorità competenti. In assenza di una decisione da parte del Comitato misto veterinario prima dell'entrata in applicazione delle nuove disposizioni sugli antimicrobici, la Svizzera dovrebbe fornire tali certificati a decorrere dal 3 settembre 2026, l'Unione dovrebbe considerare la Svizzera un paese terzo e quest'ultima dovrebbe fornire detti certificati.

Al fine di evitare tale situazione, il [data maggio 2026] la Svizzera ha aggiornato la propria legislazione nazionale per allinearla alle nuove disposizioni dell'Unione in materia di antimicrobici prima dell'entrata in applicazione di queste ultime, prevista per il 3 settembre 2026. La Svizzera applicherà tali modifiche a decorrere dal 1° settembre 2026. Gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra la Svizzera e l'Unione potranno pertanto continuare ad effettuarsi senza essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto delle restrizioni di cui sopra. Con il progetto di decisione del Comitato misto veterinario, le parti si impegnano a rivedere il regime di cui sopra entro il 1° luglio 2028, data di scadenza dello stesso.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto veterinario è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

L'atto che il Comitato misto veterinario è chiamato a adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per l'Unione a norma dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano principalmente l'agevolazione degli scambi di animali e di prodotti di origine animale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Comitato misto veterinario apporterà modifiche all'allegato 11 dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione¹ l'Unione ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato misto veterinario istituito dall'accordo ("Comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) In occasione della sua prossima riunione, il Comitato misto veterinario è chiamato ad adottare una decisione che modifica le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto veterinario, poiché tale decisione recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo vincolerà l'Unione.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio² modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell'allegato 11 dell'accordo. Le misure relative alle norme di sanità animale previste dalla legislazione svizzera sono state valutate e riconosciute equivalenti alla legislazione dell'Unione. La valutazione di tale equivalenza è stata effettuata tenendo conto di tutti gli atti giuridici basati sulla legislazione dell'Unione in materia di sanità animale. È pertanto opportuno modificare

¹ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj>).

² Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>).

tutti i riferimenti alle misure riguardanti le norme di sanità animale contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.

- (6) Tenuto conto dell'equivalenza riconosciuta per quanto concerne le misure relative alle norme di sanità animale, è opportuno semplificare il riconoscimento dello status di indenne da alcune malattie per renderlo più rapido e consentire una migliore gestione delle malattie transfrontaliere.
- (7) Dati i successivi sviluppi relativi ai materiali a rischio specificati e all'uso delle proteine animali per l'alimentazione degli animali d'allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, è opportuno aggiornare e semplificare le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui alle appendici 1 e 6 dell'accordo.
- (8) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³ modifica e abroga diversi testi rilevanti ai fini dell'allegato 11 dell'accordo, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 la Svizzera ha recepito nella propria legislazione nazionale i requisiti dell'Unione per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di animali e prodotti di origine animale, nonché tutte le disposizioni adottate per la loro applicazione nell'ambito dei controlli delle importazioni da paesi terzi nell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti ai controlli ufficiali riguardanti le norme di sanità animale e i controlli delle importazioni provenienti da paesi terzi, contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione⁴ ha stabilito norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema. Ha riunito, razionalizzato e sostituito diversi atti precedenti che disciplinavano separatamente le diverse piattaforme informatiche divenute elementi del sistema informatizzato per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Al fine di agevolare la cooperazione amministrativa tra le parti e garantire la fluidità degli scambi di informazioni sui controlli ufficiali tra la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti svizzere, la Svizzera dovrebbe essere pienamente integrata nel sistema IMSOC. La Svizzera dovrebbe designare a tale scopo un punto di contatto. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali contenuti nelle appendici 1, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.

³ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05>).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

- (10) L'uso prudente degli antimicrobici è un elemento fondamentale per contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR). La Svizzera e l'Unione si impegnano a contrastare la resistenza agli antimicrobici attraverso piani d'azione basati sul principio "One Health".

La Svizzera applica le stesse disposizioni dell'articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6), in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, per quanto riguarda le norme sull'impiego di medicinali antimicrobici negli animali da reddito, il divieto di impiego, negli animali da reddito, di antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, nonché per i controlli delle importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. Gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra la Svizzera e l'Unione europea possono pertanto essere effettuati senza essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto delle restrizioni all'impiego di medicinali antimicrobici fino al 1° luglio 2028. È opportuno aggiungere tali disposizioni nelle appendici 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo.

Poiché la Svizzera ha previsto un aggiornamento più esteso della propria legislazione sui medicinali nei prossimi mesi, le parti si impegnano a rivedere il regime di cui sopra entro il 1° luglio 2028, data di scadenza dello stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella prossima riunione del Comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).